



Decreto federale concernente il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario nel periodo 2021–2024

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976²

sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 2020³,

decreta:

Art. 1

¹ Per assicurare la continuazione del finanziamento della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario è stanziato un credito complessivo di 8783 milioni di franchi.

² Il credito complessivo è ripartito nei seguenti crediti quadro:

In milioni di franchi

- | | | |
|----|---|------|
| a. | credito quadro «cooperazione allo sviluppo» | 6638 |
| b. | credito quadro «aiuto umanitario» | 2145 |

³ Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2021.

⁴ Gli impegni finanziari possono essere assunti fino al 31 dicembre 2024.

⁵ Nel periodo 2021-2024 la Direzione dello sviluppo e della cooperazione può procedere a trasferimenti tra i due crediti quadro per un massimo di 120 milioni di franchi.

¹ RS 101
² RS 974.0
³ FF 2020 2313

Art. 2

I crediti quadro di cui all'articolo 1 capoverso 2 si basano sull'indice svizzero dei prezzi al consumo nel dicembre 2019 (101,7 punti, dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti ipotesi di rincaro:

2021: +0,4 %;

2022: +0,6 %;

2023: +0,8 %;

2024: +1,0 %.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.